

79.071

**Messaggio
concernente la Convenzione di sicurezza sociale
con la Norvegia**

del 31 ottobre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla Convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 ottobre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno conchiuso con il nostro Paese delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Finora la Norvegia rientrava nel novero delle poche eccezioni, benché ne fosse la più importante in rapporto al numero dei cittadini cui la convenzione si riferisce. Grazie a questa nuova convenzione, è stata colmata una lacuna, nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, che aveva dato luogo nel corso degli ultimi anni a un numero sempre maggiore di reclami da parte dei nostri compatrioti in Norvegia.

La Convenzione con la Norvegia, per quanto concerne l'insieme delle disposizioni fondamentali, si avvicina agli accordi conchiusi dalla Svizzera con altri Paesi. Nella misura del possibile essa tien conto dei principi determinanti, sul piano internazionale, della parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, del mantenimento dei diritti acquisiti e del pagamento delle prestazioni d'assicurazione agli aventi diritto che vivono nell'altro Stato contraente o in un Paese terzo.

1 In generale

Finora, in mancanza di un accordo internazionale in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Norvegia, i cittadini di uno dei due Stati potevano far valere un diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali dell'altro Stato solamente a condizioni più severe rispetto ai cittadini nazionali ed inoltre, esclusa qualche rara eccezione, essi perdevano ogni diritto al momento in cui lasciavano il Paese in questione. Per questo motivo, i nostri compatrioti residenti in Norvegia già da parecchi anni domandavano che fosse conclusa una convenzione. Tale richiesta era regolarmente rinnovata nel corso delle conferenze annue dei presidenti delle colonie svizzere nei Paesi scandinavi, come anche in occasione delle giornate degli Svizzeri dell'estero che si tengono annualmente in Svizzera e che ogni volta hanno insistito per la conclusione di una Convenzione con la Norvegia affinché la situazione degli svizzeri stabiliti lassù fosse durevolmente migliorata. Infine, anche l'Associazione dei cittadini norvegesi in Svizzera si era indirizzata alle autorità svizzere perché accordassero ai norvegesi residenti in Svizzera, mediante conclusione di un accordo, i medesimi diritti, segnatamente nell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, accordati ai cittadini di numerosi altri Paesi europei.

Sull'esempio della Svezia (cfr. messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 con la Svezia; FF 1979 I 409), anche la Norvegia s'è dimostrata per lungo tempo molto riservata nell'intraprendere relazioni in materia di sicurezza sociale sul piano internazionale. Infatti, essa ha aderito a un accordo veramente completo solo nel quadro della convenzione nordica. Ma anche in Norvegia si è avuta un'evoluzione — e l'attività del Consiglio d'Europa nel campo della sicurezza sociale non è del tutto estranea —. Ci rallegra il fatto che la Svizzera sia stata uno dei primi Paesi con i quali la Norvegia ha avviato contatti al fine di concludere una convenzione bilaterale; ma la medaglia ha avuto anche il suo rovescio, infatti nei negoziati con il nostro Paese, la Norvegia si è trovata, per la prima volta, ad affrontare i numerosi problemi che sempre sorgono durante l'elaborazione di accordi tra Paesi i cui sistemi assicurativi divergono assai. Ciò spiega il periodo relativamente lungo intercorso tra i primi contatti del 1970 e la conclusione dei negoziati nel luglio 1977, epoca in cui la delegazione svizzera, diretta dal signor Hans Wolf, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ha potuto convenire il testo con la delegazione norvegese, diretta dal signor Per Ramløft, direttore generale al Ministero degli affari sociali. Dopo un ultimo esame da parte norvegese, l'accordo è stato firmato a Berna nel febbraio 1979 dal capo della delegazione svizzera e dal signor Erik Colban, Ambasciatore di Norvegia in Svizzera.

2 La sicurezza sociale norvegese

Come d'uso, prima di commentare le singole disposizioni della convenzione, accenniamo brevemente al diritto norvegese in materia di assicurazioni sociali.

La legge sull'assicurazione nazionale è entrata in vigore in Norvegia il 1° gennaio 1967. Essa sostituiva le leggi anteriori sull'assicurazione vecchiaia, sull'assicurazione invalidità, sull'assicurazione delle madri e delle vedove come anche la legge sulla concessione di prestazioni d'integrazione e, alla stessa occasione, riuniva i sistemi d'assicurazione pensioni propri delle differenti categorie professionali. Inizialmente essa comprendeva i rami assicurativi seguenti: assicurazione vecchiaia, prestazioni di reintegrazione, assicurazione invalidità, assicurazione in favore degli orfani, assicurazione delle madri e delle vedove. Il 1° gennaio 1971 fu promulgata una legge completa che estendeva l'assicurazione nazionale alle assicurazioni malattia, disoccupazione e infortuni professionali. Attualmente non sono integrati nell'assicurazione nazionale solamente il ramo delle prestazioni familiari e l'assicurazione per i danni di guerra.

L'assicurazione nazionale si estende, di principio, a tutte le persone domiciliate in Norvegia senza distinzione di nazionalità. Essa s'applica anche a talune persone non domiciliate in Norvegia ma che, per esempio, lavorano in Norvegia come frontalieri oppure sono occupati su navi norvegesi, su piattaforme di perforazione o in altri impianti analoghi.

Le seguenti spiegazioni sulle diverse prestazioni dell'assicurazione nazionale si limitano ai rami assicurativi contemplati dalla convenzione e dal protocollo finale.

21 Prestazioni di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia nasce con il compimento del 67° anno d'età. Tuttavia tra i 67 e i 70 anni, il diritto alla pensione è limitato affinché la somma del reddito proveniente da un'attività lucrativa e dalla pensione non superi l'80 per cento del reddito precedente, altrimenti la pensione è ridotta. Questa limitazione cessa con il compimento del 70° anno.

La pensione di vecchiaia comprende una *pensione di base* e, all'occorrenza, una pensione suppletiva. La pensione di base presuppone una durata minima assicurativa di tre anni. L'assicurato che conta una durata assicurativa minima di 40 anni ha diritto alla pensione di base completa; periodi d'assicurazione inferiori portano a una riduzione corrispondente dell'importo della pensione. La pensione di base completa per persone sole è identica a quella detta «di base» cui ci si riferisce per il calcolo della pensione e che viene stabilita almeno una volta all'anno in funzione dell'evoluzione dei salari e dei prezzi in Norvegia. Questo importo di base ammontava a 15 200 Crn (= 5 054 Fr. s.)¹⁾ il 1° gennaio 1979. Se il pensionato ha un coniuge che non beneficia di alcuna pensione e non ha ancora compiuto 67 anni, ha diritto a un aumento per coniuge pari al 50 per cento della pensione di base. Se entrambi i coniugi hanno diritto a una pensione di vecchiaia, ciascuno riceve una pensione di base completa pari al 75 per cento della somma di base. È pagato un supplemento uguale al 25 per cento dell'importo di base per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni.

¹⁾ (100 Crn = 33,25 Fr. s.).

Ha diritto alla *pensione suppletiva* l'assicurato che ha acquisito punti di pensione per almeno tre anni: questi punti sono concessi sul fondamento del reddito «che dà diritto alla pensione» (trattasi del reddito risultante dall'esercizio di un'attività salariata o indipendente come anche, in proporzioni ridotte, del reddito di una pensione ed ammontante alla somma di base moltiplicata per 12). Il numero dei punti di pensione è calcolato in funzione del rapporto esistente tra il reddito superiore all'importo di base e la somma di base stessa; il maggior numero di punti possibile è di 8,33 all'anno. L'importo della pensione suppletiva dipende dai punti di pensione e dal numero degli anni durante i quali sono stati acquisiti i punti. La pensione suppletiva completa è concessa dopo un numero minimo di 40 anni di punti accumulati e ammonta al 45 per cento dell'importo di base moltiplicato per la media dei punti acquisiti nei 20 anni in cui è stato realizzato il reddito maggiore. Se il numero degli anni accreditati di punti è inferiore a 40, la pensione suppletiva è ridotta proporzionalmente. Per le coppie, ogni coniuge può, se ha esercitato un'attività, essere accreditato di punti di pensione propri ed avere così diritto a una pensione suppletiva al pari delle persone sole. Poiché questo sistema è stato introdotto solo nel 1967, gli anziani della generazione transitoria che al compimento del 67° anno non avevano adempiuto la condizione dei 40 anni accreditati di punti, beneficiano di vantaggi particolari.

22 Prestazioni in caso di morte

Le vedove e i vedovi non ancora sessantasettenni, domiciliati in Norvegia e assicurati per almeno tre anni (o il cui congiunto defunto contava tre anni assicurativi immediatamente prima del decesso) hanno diritto alle seguenti prestazioni:

- *assegno transitorio* pari alla pensione di vedovanza quando il coniuge superstite, a causa del decesso, è impedito temporaneamente di sovvenire ai propri bisogni con il lavoro;
- *supplemento di formazione professionale*, quando il coniuge superstite necessita di una formazione scolastica o professionale per poter sovvenire parzialmente o totalmente ai propri bisogni;
- *assegno d'aiuto speciale*, pari al 20 per cento dell'importo di base, quando il coniuge superstite è obbligato ad affidare i propri figli a terzi in quanto riceve una formazione o esercita un'attività fuori di casa;
- *pensione di vedovanza*, quando il matrimonio è durato almeno cinque anni, quando dal matrimonio sono nati figli oppure quando il coniuge superstite deve mantenere i figli del defunto. La pensione completa di superstite comprende una pensione di base corrispondente all'importo di base aumentato all'occasione di un complemento del 55 per cento della pensione suppletiva cui aveva diritto o avrebbe avuto diritto il defunto in qualità di beneficiario d'una pensione di invalidità fondata su un'invalidità totale.

Quando muore l'ex-coniuge, il *coniuge divorziato* ha diritto, alle medesime

condizioni, alle prestazioni soprammenzionate purché non abbia contratto nuovo matrimonio e non abbia compiuto ancora i 67 anni.

Il diritto all'assegno transitorio, al supplemento per la formazione professionale e alla pensione è riconosciuto anche alle *persone celibi* non ancora sessantasettenni che sono rimaste a casa almeno cinque anni per assistere i genitori od altri parenti prossimi, quando quest'assistenza a terzi è terminata e la capacità lavorativa e le possibilità di impiego degli interessati sono ridotte a tal punto che essi, a causa dell'attività svolta, sono impediti di sovenire ai propri bisogni con il lavoro.

I figli minori di 18 anni, se orfani di uno o entrambi i genitori, hanno diritto alla *pensione d'orfano* se sono domiciliati in Norvegia e se uno o entrambi i genitori sono stati assoggettati all'assicurazione nazionale durante i tre anni precedenti la presentazione della domanda di prestazioni. Per gli orfani di un genitore, la pensione è pari al 40 per cento dell'importo di base per il primo figlio e al 25 per cento di detto importo per ciascuno degli altri figli. Per gli orfani di entrambi i genitori, la pensione per il primo figlio è pari all'importo della pensione cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite (vale a dire pensione di base e, all'occorrenza, pensione suppletiva); il secondo e gli altri figli hanno diritto rispettivamente al 40 per cento e al 25 per cento del solo importo di base.

23 Prestazioni in caso di invalidità

Gli assicurati con meno di 67 anni e domiciliati in Norvegia hanno diritto alle prestazioni in caso di invalidità se sono stati assicurati per almeno tre anni prima della presentazione della domanda di prestazioni oppure se sono stati assicurati almeno un anno immediatamente prima di questa data e sono fisicamente o psichicamente impediti d'esercitare un'attività lavorativa normale.

Sono accordate le prestazioni seguenti:

- *provvedimenti d'integrazione*; sono pagate le spese mediche e di integrazione professionale, le spese per mezzi ausiliari, ecc.;
- *indennità d'integrazione* accordata per la durata della riabilitazione e pari alla pensione d'invalidità;
- *la pensione di invalidità*, accordata al più presto al compimento del 16° anno e al massimo fino all'apertura del diritto alla pensione di vecchiaia, qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia durevolmente ridotta di oltre la metà a causa di una malattia, un infortunio o un'infermità; giusta il grado dell'incapacità lavorativa si distinguono pensioni complete e pensioni parziali; in caso di invalidità totale e di durata assicurativa completa, la pensione di invalidità corrisponde alla pensione di vecchiaia completa (pensione di base e pensione suppletiva) poiché gli anni che intercorrono fra il sopraggiungere dell'invalidità e il compimento del 67° anno sono considerati periodi assicurativi oppure anni accreditati di punti di pensione; in caso di invalidità parziale che riduce la capacità lavorativa di almeno la metà, l'importo della pensione corrisponde al grado di inca-

pacità lavorativa; il beneficiario di una pensione d'invalidità ha per contro eventualmente diritto a un supplemento per coniuge e a un supplemento per figlio;

- *l'assegno di base*, variabile tra il 15 e il 50 per cento annui dell'importo di base secondo la gravità del caso, se l'invalidità comporta spese importanti eccezionali;
- *l'assegno per grandi invalidi*, annualmente pari al 25 per cento (ed eccezionalmente superiore) dell'importo di base, se l'invalido abbisogna di sorveglianza speciale e di cure particolari per cui è richiesto un aiuto domiciliare.

24 Prestazioni in caso di infortuni e di malattie professionali

Chiunque eserciti un'attività lucrativa è assicurato contro le conseguenze degli infortuni e delle malattie professionali. Anche gli scolari e gli studenti beneficiano della protezione particolare di questo ramo assicurativo. Sono accordate le prestazioni normali dell'assicurazione nazionale (aiuto in caso di malattia, integrazione, prestazioni di invalidità, prestazioni ai superstiti); le vittime di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale o i loro superstiti hanno tuttavia diritto ai seguenti trattamenti di favore:

- assunzione, per una durata illimitata, di tutte le spese causate da un trattamento medico oppure risultanti da un'eventuale integrazione;
- assegni di malattia e assegni di integrazione come anche prestazioni d'invalidità senza condizione di durata assicurativa minima;
- pensione di invalidità parziale in caso di un'incapacità lavorativa di oltre il 15 per cento;
- prestazioni ai superstiti indipendentemente dalla durata del matrimonio e dalla durata minima assicurativa;
- indennità in caso di infortunio del lavoro al massimo pari al 75 per cento dell'importo di base, eventualmente oltre alla pensione di invalidità, quando l'infortunio o la malattia professionale ha avuto conseguenze mediche importanti e durature.

25 Prestazioni in caso di malattia

Tutte le persone domiciliate in Norvegia, senza distinzione d'età, di professione o di nazionalità, sono assicurate individualmente contro le conseguenze della malattia, della maternità e degli infortuni avvenuti fuori del posto di lavoro. Esse hanno diritto alle seguenti prestazioni:

- *prestazioni in natura* (cure mediche, comprese quelle dentarie con indicazioni mediche; cure fisioterapeutiche, ortofoniche o psicologiche; medicinali; cure mediche e trattamento in caso di ospedalizzazione; cure e aiuto domiciliari; vaccinazioni profilattiche; spese di trasporto per recarsi dal medico, ecc.; esami medici durante la gravidanza e totalità delle spese derivate dal parto); il diritto a queste prestazioni sorge dal primo giorno d'assicurazione ed è di durata illimitata; le spese sono assunte in una proporzione che varia, giusta la tariffa, dal 60 al 100 per cento;

- *assegno di malattia*: ammonta al 100 per cento dell'ultimo reddito lordo del lavoro fino a concorrenza dell'importo di base moltiplicato per 8 e al 30 per cento del reddito compreso fra l'importo di base moltiplicato per 8 e lo stesso moltiplicato per 12 quando il lavoratore assicurato è impedito di lavorare per malattia, trattamento medico oppure pericolo di contagio; in caso di incapacità lavorativa parziale, l'assegno di malattia è ridotto proporzionalmente; per quanto concerne gli indipendenti, l'assegno di malattia ammonta al 65 per cento del reddito del lavoro summenzionato, ma può essere aumentato al 100 per cento mediante un'assicurazione completiva facoltativa;
- *assegno di maternità*: equivale a un assegno di malattia ed è accordato alle assicurate che esercitano un'attività lucrativa per il periodo di sei settimane prima e di sei settimane dopo il parto.

26 Finanziamento dell'assicurazione nazionale

Le spese dell'assicurazione nazionale sono finanziate con:

- le quote degli *assicurati*: esse ammontano al 5,0 per cento (salariati) o al 9,9 per cento (indipendenti) del reddito preso in considerazione per la pensione, vale a dire del reddito del lavoro fino a concorrenza dell'importo di base moltiplicato per 12; a ciò è aggiunta una soprattassa fiscale del 4,4 per cento del reddito netto imponibile;
- le quote dei *datori di lavoro*: esse ammontano al 12,8, 14,8 o 15,8 per cento (secondo il comune) del salario pagato; per quest'ultimo non è stabilito un limite massimo;
- i sussidi dei *poteri pubblici*: essi ammontano al 2,25 per cento (comuni) e all'1,9 per cento (Stato) del reddito annuo totale preso in considerazione per la pensione.

27 Prestazioni speciali non contemplate dall'assicurazione nazionale

271 Supplemento speciale

A contare dal luglio 1969, i beneficiari di pensioni che, a causa della loro età o per altri motivi, non ricevono alcuna pensione suppletiva o ricevono solamente una pensione suppletiva di portata limitata, hanno diritto a un supplemento speciale. La prestazione completa ammonta al 25 per cento dell'importo di base per le persone sole e al 24 per cento dell'importo di base per ogni coniuge pensionato. Se la durata assicurativa è incompleta o l'invalidità è parziale, il supplemento speciale è ridotto come per la pensione di base.

272 Supplemento di compensazione

Per compensare le conseguenze dell'introduzione della TVA e della riorganizzazione del sistema fiscale, i beneficiari di pensioni domiciliati in Nor-

vegia ricevono, a contare dal gennaio 1970, un supplemento di compensazione. Nel caso di durata assicurativa completa, questo supplemento ammonta annualmente a 500 Crn per le persone sole, a 750 Crn per i pensionati il cui coniuge ha diritto all'assegno e a 375 Crn per ciascuno dei coniugi pensionati. Se la durata assicurativa è incompleta, il supplemento è ridotto proporzionalmente.

3 Contenuto della convenzione

Con l'entrata in vigore della convenzione, terminerà il periodo caratterizzato dall'assenza di disciplinamento in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Norvegia. Infatti, la convenzione apporterà agli aventi diritto dei due Paesi importanti miglioramenti della loro situazione nel campo delle assicurazioni sociali e simultaneamente costituirà un importante passo avanti nelle relazioni fra i due Stati contraenti.

31 Disposizioni generali

La convenzione concerne, per la Svizzera, l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali, nonché, in minor misura, l'assicurazione malattie. Per la Norvegia essa si applica alla legislazione sull'assicurazione nazionale, comprese le assicurazioni vecchiaia, superstiti, invalidità, riabilitazione e l'assicurazione in caso di infortuni del lavoro e in caso di malattia, come anche le leggi concernenti un supplemento speciale e un supplemento di compensazione ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione nazionale (art. 3). Non è stato necessario menzionare nella convenzione la legislazione in materia di assegni familiari poiché, in questo campo, né il diritto svizzero né il diritto norvegese prevedono discriminazioni importanti rispetto agli stranieri.

Il campo d'applicazione *ratione loci* della convenzione è definito nell'articolo 2 ed ha importanza soprattutto per la Norvegia. Il campo d'applicazione *ratione personae* è definito nell'articolo 4 del protocollo finale: la convenzione è applicabile ai cittadini delle due Parti contraenti, ai membri delle loro famiglie e ai superstiti nonché ai rifugiati e agli apolidi compresi i membri delle loro famiglie e i loro superstiti in quanto risiedano sul territorio degli Stati contraenti.

Conformemente ai principi generalmente riconosciuti e applicati a livello internazionale, la convenzione con la Norvegia sancisce la parità di trattamento più ampia possibile dei cittadini dei due Stati contraenti per quanto concerne i rami assicurativi coperti dalla convenzione (art. 5 par. 1). Come vedremo più oltre, occorre tuttavia precisare che, per diversi motivi, sono state previste eccezioni. Fra le eccezioni generali — sulle quali la Svizzera deve sempre insistere quando conclude convenzioni di sicurezza sociale — vi sono fra l'altro l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all'estero e le disposizioni sulle prestazioni di soccorso ai cittadini svizzeri all'estero (art. 5 par. 2).

La parità di trattamento vale per principio anche per il pagamento delle prestazioni in caso di soggiorno all'estero. Così, l'articolo 6 garantisce il pagamento delle prestazioni indipendentemente dalla residenza dell'avente diritto; i due Stati contraenti hanno tuttavia dovuto formulare riserve per certe prestazioni speciali (cfr. n. 32).

Come in altre convenzioni, le disposizioni generali sono seguite da un capitolo inerente alla legislazione applicabile. Dato che sia il diritto svizzero sia quello norvegese si riferiscono in generale al domicilio o all'attività lucrativa, ci si è potuti essenzialmente restringere, per quanto concerne l'assoggettamento, alla ripetizione di questo principio (art. 7 par. 1 e 3). In caso d'esercizio di un'attività lucrativa sul territorio dei due Stati, l'interessato è assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale della Parte sul cui territorio egli risiede (art. 7 par. 2). Per considerazioni pratiche, i due articoli seguenti prevedono disciplinamenti speciali per una serie di casi particolari, segnatamente per i lavoratori inviati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato. Un paragrafo speciale è dedicato ai marinai che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente nonché ai lavoratori delle piattaforme di trivellazione, ecc. Esso intende garantire loro, indipendentemente dal domicilio, il beneficio della piena sicurezza sociale dello Stato in cui la nave batte bandiera e dello Stato cui è assoggettata l'impresa che sfrutta l'impianto. Le suddette norme in materia d'assoggettamento sono completate con una clausola «di salvaguardia» che permette alle autorità competenti dei due Stati di trovare soluzioni diverse in casi particolari, qualora ciò sia nell'interesse delle persone in causa e quest'ultime ne facciano domanda (art. 11).

32 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

321 Condizioni generali

Per effetto della parità di trattamento, i diritti dei cittadini norvegesi nella nostra assicurazione-pensioni sono essenzialmente gli stessi di quelli dei cittadini svizzeri. Ciò s'applica avantutto alle rendite ordinarie, le quali sono notoriamente concesse già dopo un solo anno di contribuzione.

I cittadini svizzeri alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi fruiscono del diritto alla pensione di base norvegese o alla pensione suppletiva se sono stati assicurati in Norvegia durante almeno tre anni, hanno realizzato durante questo periodo un reddito «che dà diritto alla pensione» e pertanto acquisito punti di pensione. Un solo anno di punti di pensione basta per la pensione d'invalidità se l'assicurato esercitava un'attività regolare e normale durante questo periodo di tempo (cfr. n. 23). I periodi compiuti nell'A'VS/AI svizzera sono parimente presi in considerazione, se necessario, per l'adempimento delle condizioni di tre anni per la pensione di base nonché quella suppletiva, purché almeno un anno sia stato acquisito in Norvegia e i periodi di assicurazione svizzeri non si sovrappongono a periodi norvegesi (art. 15).

322 Prestazioni in caso di invalidità

Per quanto concerne l'assicurazione-invalidità, la convenzione con la Norvegia è analoga agli accordi conclusi coi Paesi Bassi, la Spagna, la Turchia, la Grecia, la Francia e il Belgio; anch'essa si fonda sul principio dell'assicurazione-rischio. In applicazione di questo principio, l'assicurazione alla quale è affiliata la persona al momento che insorge l'invalidità paga la totalità delle prestazioni corrispondenti, all'occorrenza tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti nell'altro Stato; da parte sua, l'assicurazione del partner è svincolata da ogni obbligo verso la persona interessata. Questa soluzione s'impone in ragione della similitudine dei sistemi d'assicurazione-invalidità dei due Paesi.

322.1

Per quanto concerne i provvedimenti di integrazione, i cittadini norvegesi, assoggettati all'assicurazione svizzera in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa, beneficiano di parità di trattamento con i cittadini svizzeri. Tuttavia, per le persone di cittadinanza norvegese che non esercitano attività lucrativa, nonché per i figli minorenni di cittadinanza norvegese, questo diritto è subordinato al compimento di una durata minima di residenza di un anno; i figli affetti da invalidità congenita o divenuti invalidi beneficiano per altro di talune facilità (art. 12).

I cittadini norvegesi, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, hanno diritto alle nostre rendite ordinarie di invalidità se, al momento che insorge l'invalidità, contano almeno un anno intero di quote e sono assicurati in Svizzera. Una disposizione speciale consente tuttavia al cittadino norvegese che non ha il domicilio in Svizzera e non fa più parte dell'AVS/AI — poiché, in seguito ad infortunio o malattia, ha dovuto interrompere la sua attività in Svizzera — di adempiere la clausola assicurativa qualora benefici di provvedimenti di integrazione dell'assicurazione-invalidità svizzera oppure rimanga in Svizzera (n. 11 del protocollo finale). I periodi compiuti nell'assicurazione norvegese sono parificati ai periodi d'assicurazione svizzeri per la determinazione della rendita; tuttavia per il calcolo del reddito annuo medio determinante si tiene conto unicamente dei guadagni realizzati in Svizzera (art. 13 par. 3).

Eccettuate le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento e gli assegni per grandi invalidi, le rendite AI, una volta acquisite, possono essere pagate all'avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio.

322.2

I cittadini svizzeri, da canto loro e alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi, hanno diritto alle prestazioni d'invalidità dell'assicurazione nazionale norvegese se — all'occorrenza tenendo conto dei periodi assicurativi svizzeri — adempiono le condizioni di durata minima assicurativa richieste

dal diritto norvegese (cfr. n. 321 par. 2). I periodi assicurativi svizzeri nonché i periodi d'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sono determinanti per il calcolo della pensione di base norvegese. Ad eccezione dell'assegno di base, dell'assegno per grandi invalidi nonché al supplemento della compensazione, la pensione d'invalidità dell'assicurazione norvegese è pagata indipendentemente dal luogo di residenza dell'avente diritto.

Si è reso necessario un disciplinamento particolare quanto alla sostituzione della rendita di vecchiaia alla rendita d'invalidità: infatti, in mancanza di un tale disciplinamento, si sarebbero potuti verificare casi spiacevoli di cumulo o di riduzione delle prestazioni a causa dell'età differente in cui viene concessa la rendita di vecchiaia nei due Stati contraenti. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 13 riducono questi effetti, per quanto possibile, mediante un'imputazione reciproca delle rendite durante un periodo transitorio (da 62 o 65 a 67 anni).

323 Prestazioni in caso di vecchiaia e di morte

In Svizzera non si è rivelata necessaria una disposizione concernente il diritto alle rendite ordinarie nel campo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poiché i cittadini norvegesi sono completamente parificati a quelli svizzeri.

Lo stesso principio vale anche per la Norvegia. Tuttavia i periodi assicurativi svizzeri sono determinanti all'occorrenza per l'apertura del diritto alla pensione (cfr. n. 321); per contro, per il calcolo della prestazione norvegese si tien conto dei periodi d'assicurazione compiuti in Norvegia e del numero di anni durante i quali sono stati acquisiti i punti che danno diritto alla pensione. Riguardo alla clausola assicurativa da cui dipende la concessione delle prestazioni norvegesi in favore dei superstiti, una disposizione speciale consente ai cittadini svizzeri, che devono uscire dall'assicurazione nazionale norvegese in quanto lasciano la Norvegia, di essere considerati, nonostante ciò, affiliati all'assicurazione del loro Paese d'origine (art. 18 par. 2).

324 Rendite straordinarie

Per quanto concerne il diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, esse sono accordate ai cittadini norvegesi alle condizioni previste per i cittadini degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi; queste prestazioni, indipendenti dai premi, possono essere assegnate soltanto se l'avente diritto è domiciliato in Svizzera e vi ha risieduto per almeno 10 anni per quanto concerne le rendite di vecchiaia o 5 anni per quanto concerne le rendite di invalidità o per superstiti, nonché per una rendita di vecchiaia sostitutiva di una di queste (art. 14).

33 Assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali

Le disposizioni della convenzione, per questo ramo assicurativo, sono analoghe a quelle di altri accordi (art. 21 a 24). Esse concernono l'assistenza amministrativa reciproca e la concessione di prestazioni in natura quando il lavoratore assicurato in uno Stato contraente è vittima di un infortunio o affetto da malattia professionale sul territorio dell'altro; inoltre disciplinano il rimborso delle spese in tali casi e la competenza in materia di prestazioni nel caso di malattie professionali contratte sul territorio dei due Stati contraenti.

34 Assicurazione malattie

Il disciplinamento sull'assicurazione malattie, per quanto concerne la Svizzera, è incluso nel protocollo finale. È noto che le particolarità dell'assicurazione svizzera contro le malattie impediscono al nostro Paese di emanare, per questo ramo assicurativo, come per le convenzioni bilaterali e multilaterali di numerosi altri Paesi europei, un disciplinamento globale comportante un'assistenza amministrativa, l'anticipazione delle prestazioni o l'assunzione, da parte delle casse malati svizzere, delle spese di cura sopportate dai familiari viventi all'estero. Grazie alla collaborazione di alcune casse malati riconosciute, è stato nondimeno possibile facilitare il passaggio dall'assicurazione malattie norvegese a quella svizzera. Pertanto, le persone che si trasferiscono dalla Norvegia in Svizzera devono essere ammesse indipendentemente dalla loro età nelle casse malati summenzionate, a condizione che la domanda di ammissione sia fatta nei tre mesi successivi; per altro, i periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione malattie norvegese sono conteggiati sia nel termine di attesa cui talune casse subordinano la concessione delle prestazioni, sia nella durata della riserva in caso di malattia preesistente; parimente, la nascita del diritto alle prestazioni di maternità è facilitata analogamente (n. 19 del protocollo finale).

Per la Norvegia, è stata inclusa all'articolo 3 della convenzione la legislazione sull'assicurazione nazionale, eccezion fatta per i capitoli 4 e 12. Così anche il ramo dell'assicurazione malattie è inglobato nella convenzione. Una disposizione particolareggiata non era necessaria, poiché l'assicurazione malattie norvegese non prevede né termine di attesa né riserva per i nuovi assicurati e poiché le cure mediche e l'indennità di malattia sono accordate immediatamente. L'assicurazione malattie norvegese può fare riserve solo per le malattie preesistenti, ragione per cui il numero 20 del protocollo finale prevede un miglioramento della situazione giuridica dei nuovi assicurati svizzeri.

35 Disposizioni inerenti all'applicazione e all'entrata in vigore della convenzione

351

Nella convenzione in esame, si ritrovano le disposizioni abitualmente riunite sotto questo titolo e redatte in termini analoghi in tutti i nostri accordi bilaterali. Esse abilitano segnatamente le autorità competenti a concludere un accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione e a designare organismi di collegamento per facilitare i rapporti tra le istituzioni dei due Stati (art. 25); obbligano gli organismi d'applicazione ad accordarsi reciprocamente l'assistenza amministrativa (art. 26); dispongono che il trasferimento di somme di denaro risultante dall'applicazione della convenzione è garantito, onde si prenderanno provvedimenti speciali nel caso in cui fossero emanate disposizioni restrittive nel campo del commercio delle divise (art. 30) e prevedono infine che eventuali controversie saranno composte se del caso mediante procedura arbitrale (art. 32).

352

La convenzione è applicabile a contare dalla sua entrata in vigore. Le disposizioni valgono ugualmente per gli eventi assicurati verificatisi prima di questa data; tuttavia le prestazioni risultanti saranno concesse soltanto a partire dall'entrata in vigore della convenzione. In materia d'assicurazione-invalidità, la scelta della soluzione dell'assicurazione-rischio renderebbe necessaria una delimitazione della copertura: per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della convenzione, l'assicurazione del Paese in cui è insorta l'invalidità è tenuto a fornire prestazioni solo se l'interessato vi risiede ancora. Nel presente accordo, come in altri precedenti, è stipulato che non può più rivivere un diritto ove sia stato soddisfatto mediante concessione di un'indennità globale o rimborso di contributi (art. 33).

4 L'importanza della convenzione

Se riferita al numero relativamente piccolo di persone comprese nel suo campo d'applicazione — 940 cittadini norvegesi circa vivono oggi in Svizzera e 950 cittadini svizzeri circa in Norvegia —, la convenzione, paragonata agli accordi conclusi con altri Stati, non è di grande portata. Tuttavia facciamo osservare che la colonia svizzera in Norvegia è caratterizzata da una grande mobilità; infatti il suo effettivo si rinnova annualmente di circa un terzo in seguito a movimenti migratori e la colonia va viepiù aumentando. Poiché in ogni caso la mancanza di una convenzione può essere pregiudizievole per l'interessato, non si devono sottovalutare i vantaggi che la nuova convenzione procura ai nostri compatrioti nell'ambito della sicurezza sociale norvegese. Queste considerazioni sono valide anche per la Norvegia la quale auspicava giustamente che la situazione dei suoi cittadini nella sicurezza sociale svizzera dovesse essere adattata a quella dei cittadini di numerosi altri partners della Svizzera. Poiché i due Stati contraenti già da lungo

tempo sono strettamente vincolati sul piano economico grazie all'AELS, ci congratuliamo per la conclusione di una convenzione disciplinante le relazioni in materia di sicurezza sociale.

Come già ricordato, le convenzioni bilaterali concluse recentemente dalla Svizzera hanno servito da modello per l'elaborazione della presente convenzione. Essa può essere considerata un ordinamento consono ai bisogni dei due Stati e conforme ai principi internazionali odierni della sicurezza sociale, quali sviluppati dall'Organizzazione internazionale del Lavoro e dal Consiglio d'Europa. La nuova convenzione contribuirà indubbiamente a consolidare le buone relazioni esistenti tra la Svizzera e la Norvegia.

5 Ripercussioni finanziarie della convenzione

51

Il numero di persone che trarranno vantaggio dalla convenzione è determinante per quanto concerne le conseguenze finanziarie. Paragonata con quelle d'altri Stati con cui la Svizzera è legata da una convenzione di sicurezza sociale, la colonia norvegese in Svizzera è d'importanza quantitativamente limitata.

Come già detto in precedenti messaggi (p. es. quello concernente la convenzione con la Repubblica federale di Germania del 25 febbraio 1964, FF 1065 I 1197), l'equivalenza individuale dei premi e delle rendite è ora in media garantita grazie all'introduzione, il 1^o gennaio 1960, dal calcolo *pro rata temporis* delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità. Per altro, nell'ambito della nona revisione dell'AVS, il sistema delle rendite parziali è stato parimente modificato per meglio adattarlo a questa equivalenza individuale. Non disponiamo di sufficiente documentazione statistica per poter determinare esattamente le conseguenze finanziarie di un accordo particolare; sono stati nondimeno allestiti modelli di calcolo riferentisi all'insieme della manodopera straniera in Svizzera, ebbene, questi confermano che l'equivalenza individuale dei premi e delle rendite conduce praticamente anche all'equilibrio finanziario collettivo nell'assicurazione vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione invalidità. Non vi è motivo di scostarsi da questa constatazione per quanto concerne la convenzione con la Norvegia. Il nuovo ordinamento implicherà certamente un aumento del numero dei cittadini norvegesi che riceveranno prestazioni dalle nostre assicurazioni sociali. Tuttavia, l'onere corrispondente sarà contenuto in limiti modesti e l'aumento di spese annuo per i tre rischi (vecchiaia, morte, invalidità) non dovrebbe superare i 300 000 franchi.

52

La nuova convenzione non implica importanti modificazioni nel campo dell'assicurazione infortuni secondo il disciplinamento in vigore.

53

Le facilità di ammissione concesse in materia di assicurazione malattie, di cui beneficerebbero in gran parte i nostri concittadini in via di rimpatrio, non dovrebbero sovraccaricare oltremodo le casse malati riconosciute che parteciperanno all'applicazione della convenzione. Le loro ripercussioni sui sussidi federali all'assicurazione malattie saranno estremamente limitate.

54

La nuova convenzione, poiché rende possibile il pagamento delle rendite all'estero, causerà inevitabilmente un aumento di lavoro alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, che è in pari tempo istituzione di assicurazione e organismo di collegamento. L'entità di questo lavoro supplementare non può essere valutata esattamente ma, approssimativamente, corrisponderà all'equivalente di un mezzo posto di lavoro.

6 Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie in virtù degli articoli 34^{bis} e 34^{quater} della Costituzione federale. D'altra parte, l'articolo 8 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La convenzione con la Norvegia è di durata indeterminata, ma può essere disdetta in ogni tempo con preavviso di tre mesi (art. 38 cpv. 1). Per altro, essa non prevede l'adesione ad un organismo internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Essa non sottostà dunque al referendum facoltativo previsto all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Parimente, la portata materiale ristretta della convenzione non giustifica il ricorso al referendum facoltativo secondo il capoverso 4 di questo medesimo disposto.

**Decreto federale
che approva la Convenzione di sicurezza sociale
conclusa con la Norvegia**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979 ¹⁾,
decreta:

Articolo unico

¹ La convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia, firmata il 21 febbraio 1979, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 III 994

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Regno di Norvegia,

animati dal desiderio di regolare nell'interesse dei loro cittadini i rapporti fra i due Paesi, nel settore della sicurezza sociale, hanno risolto di concludere una Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero,

il signor Hans Wolf, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

Il Governo del Regno di Norvegia,

il signor Erik Andreas Colban, ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione,

- a. «Territorio» designa per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione svizzera, e per quanto riguarda il Regno di Norvegia, il territorio del Regno di Norvegia;
- b. «Legislazione» designa secondo il contesto, gli atti legislativi e regolamentari dell'uno e dell'altro degli Stati contraenti citati all'articolo 3;
- c. per «Autorità competente» s'intende:
per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto concerne il Regno di Norvegia, il Ministero degli affari sociali;
- d. «Istituzione» designa l'organismo o l'autorità incaricati dell'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 3;
- e. per «Periodi di assicurazione» s'intendono i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, nonché i periodi loro assimilati come

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

sono definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;

- f. «Prestazione in contanti» o «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita, compresi tutti i complementi, supplementi e maggiorazioni.

Articolo 2

La presente Convenzione si applica alla Confederazione svizzera e al Regno di Norvegia. Essa è pure applicabile alla parte del territorio attaccato allo zoccolo continentale posto sotto la sovranità norvegese.

Articolo 3

¹ La presente Convenzione si applica:

- a. in Svizzera alle legislazioni federali relative:
1. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
 2. all'assicurazione per l'invalidità;
 3. all'assicurazione obbligatoria in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.

b. In Norvegia:

1. alla legge del 17 giugno 1966 sull'assicurazione nazionale, fatta eccezione dei capitoli 4 e 12;
2. alla legge del 19 giugno 1969 concernente un supplemento speciale ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione nazionale;
3. alla legge del 19 dicembre 1969 concernente un supplemento di compensazione ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione nazionale.

² La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

³ Tuttavia essa si applica:

- a. agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale, soltanto in quanto si giunga a un accordo in questo senso fra gli Stati contraenti;
- b. agli atti legislativi o regolamentari che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari soltanto in quanto non vi sia a questo riguardo opposizione da parte dello Stato che ha modificato la sua legislazione anteriore, nei confronti dell'altro Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.

Articolo 4

Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, essa si applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino.

Articolo 5

¹ Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini dell'uno degli Stati contraenti, come pure i membri della loro famiglia e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione dell'altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato medesimo.

² Il principio della parità di trattamento di cui al capoverso 1 del presente articolo, non è applicabile, per quanto concerne le disposizioni legali svizzere riguardanti l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri dell'estero, all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri occupati al di fuori del territorio dei due Stati contraenti che lavorano per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e che sono remunerati da tale datore di lavoro, come pure alle prestazioni di soccorso pagate a cittadini svizzeri dimoranti all'estero.

³ Il principio della parità di trattamento di cui al capoverso 1 del presente articolo, non è applicabile alla legislazione norvegese concernente l'assicurazione facoltativa dei cittadini norvegesi residenti all'estero.

Articolo 6

¹ Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone indicate all'articolo 4, che possono pretendere delle prestazioni pecuniarie giusta le legislazioni indicate all'articolo 3 ricevono queste prestazioni fin tanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti.

² Sotto le stesse riserve, le prestazioni in contanti dovute in applicazione delle legislazioni elencate all'articolo 3, sono accordate da uno degli Stati contraenti ai cittadini dell'altro Stato residenti in un terzo Paese, come pure ai membri della loro famiglia e ai superstiti in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, alle stesse condizioni e in ugual misura dei cittadini stessi, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei superstiti residenti in questo terzo Paese.

Titolo II
Legislazione applicabile**Articolo 7**

¹ I cittadini di una delle Parti contraenti esercitanti un'attività lucrativa sono sottoposte, per quanto riguarda l'assoggettamento all'assicurazione, alla legislazione della Parte sul cui territorio esplicano la loro attività.

² Qualora un cittadino di una delle Parti contraenti esercita un'attività lucrativa sul territorio di una delle Parti contraenti, egli è sottoposto, per quanto riguarda l'assoggettamento all'assicurazione, soltanto alla legislazione della Parte sul cui territorio egli risiede.

³ I cittadini di una delle Parti contraenti che non esercitano un'attività lucrativa sono sottoposti, per quanto riguarda l'assoggettamento assicurativo, alla legislazione della Parte sul cui territorio essi risiedono.

Articolo 8

¹ Il principio stabilito nell'articolo 7 capoverso 1 può essere derogato come segue:

- a. I lavoratori salariati appartenenti a un'azienda avente sede sul territorio di una Parte contraente e inviati per un periodo limitato sul territorio dell'altra Parte al fine di eseguire dei lavori, rimangono assoggettati durante i primi dodici mesi alla legislazione della Parte sul territorio della quale ha sede l'azienda. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre detto termine, l'assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che le autorità competenti delle due Parti convengono di comune intesa.
Questa disposizione si applica pure alla moglie e ai figli che accompagnano il lavoratore inviato sul territorio dell'altra Parte contraente, sempreché gli stessi non esercitino pure un'attività lucrativa.
- b. I lavoratori salariati delle aziende di trasporto su strada e per ferrovia aventi sede sul territorio di una delle Parti contraenti che sono pure occupati sul territorio dell'altra Parte, sono assoggettati alla legislazione sul territorio della quale ha sede l'azienda. Tuttavia, se un lavoratore ha il suo domicilio sul territorio dell'altra Parte contraente, egli è assoggettato alla legislazione di tale Parte.
- c. I lavoratori salariati delle aziende di trasporti aerei, aventi sede sul territorio di una delle Parti contraenti che sono inviati sul territorio dell'altra Parte, soggiacciono alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'azienda. Nondimeno, se l'azienda possiede, sul territorio dell'altra Parte, una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori ivi occupati soggiacciono alla legislazione dello Stato dove questa si trova, a eccezione di quelli che sono inviati temporaneamente.
- d. I lavoratori di un servizio ufficiale trasferiti da una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra soggiacciono alla legislazione dello Stato dal quale sono stati trasferiti.

² Le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori salariati assicurati in uno degli Stati contraenti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 9

¹ I cittadini di una delle Parti contraenti, inviati come membri della missione diplomatica o di una sede consolare di questa Parte sul territorio dell'altra, soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

² I cittadini di una delle Parti contraenti che sono stati assunti sul territorio

dell'altra Parte per essere occupati al servizio di una missione diplomatica, o di una sede consolare della prima Parte sono assicurati conformemente alla legislazione della seconda Parte. Essi possono però optare per l'applicazione della legislazione della prima Parte entro un termine di sei mesi dopo l'inizio dell'impiego o la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

³ Quando una rappresentanza diplomatica o consolare di una delle Parti contraenti occupa delle persone che, in applicazione del capoverso 2 del presente articolo, sono assicurate secondo la legislazione dell'altra Parte, questa deve adattarsi agli obblighi che la legislazione della seconda Parte impone ai datori di lavoro per quanto riguarda il pagamento dei contributi.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 si applicano per analogia ai cittadini di una delle Parti contraenti che sono occupati al servizio personale di uno degli agenti previsti al primo capoverso, qualora essi abbiano la medesima nazionalità di questi ultimi.

⁶ Le disposizioni dei capoversi da 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari di una sede consolare e ai loro impiegati.

Articolo 10

¹ L'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti è sottoposto alla legislazione di questo Stato.

² La legislazione norvegese è applicabile alle persone che lavorano negli impianti di ricerca o di sfruttamento delle risorse naturali del territorio attaccato allo zoccolo continentale norvegese. Essa è pure applicabile alle persone che lavorano negli impianti norvegesi situati nella parte non norvegese del territorio attaccato allo zoccolo continentale, sempreché una convenzione speciale con lo Stato costiero in questione, o il diritto internazionale pubblico, preveda tale disposizione. L'articolo 8 capoverso 1 lettera a, e 2 è applicabile per analogia.

Articolo 11

Le autorità competenti dei due Stati contraenti, su richiesta presentata congiuntamente dal datore di lavoro e dal salariato, hanno la facoltà di prevedere di comune accordo delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 7 a 10.

Titolo III

Disposizioni particolari

Capitolo primo: Invalidità, vecchiaia e morte

A. Applicazione della legislazione svizzera

Articolo 12

¹ I cittadini norvegesi che risiedono in Svizzera, ed esercitanti un'attività lucrativa, possono pretendere i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione

invalidità svizzera qualora, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, essi abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera.

² Le persone di nazionalità norvegese che non esercitano un'attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa nazionalità, possono pretendere i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, essi hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. Inoltre, i figli minorenni hanno diritto a tali provvedimenti se hanno il loro domicilio in Svizzera, e ivi sono nati invalidi o abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

Articolo 13

¹ I cittadini norvegesi hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, con riserva del capoverso 2, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

² Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al cinquanta per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera sono assegnati ai cittadini norvegesi solamente se questi conservano il loro domicilio in Svizzera. Qualora un cittadino norvegese beneficiario di una mezza rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera risieda fuori dalla Svizzera, tale rendita continuerà a essergli versata senza modificazione anche se l'invalidità di cui soffre dovesse aggravarsi.

³ Per stabilire i periodi di contribuzione, che sono determinanti per il calcolo della rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera dovuta a cittadini norvegesi o svizzeri, i periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione norvegese sono parificati ai periodi contributivi svizzeri, purché non si sovrappongano a questi. Per determinare il reddito annuo medio, si terrà conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri, e dei redditi corrispondenti.

⁴ Le rendite ordinarie svizzere di vecchiaia o superstiti che sostituiscono una rendita d'invalidità determinata secondo il capoverso 3 sono calcolate conformemente alla legislazione svizzera, cioè si terrà soltanto conto dei contributi svizzeri.

⁵ Qualora una rendita svizzera di vecchiaia calcolata in applicazione del capoverso 4 fosse inferiore alla rendita d'invalidità che essa sostituisce, il suo importo resterà uguale alla rendita d'invalidità pagata precedentemente fino al momento del diritto alla pensione di vecchiaia norvegese.

⁶ Nel caso in cui un cittadino norvegese o svizzero possa pretendere contemporaneamente una rendita svizzera di vecchiaia, e una pensione d'invalidità norvegese calcolata in applicazione dell'articolo 17 capoverso 4, l'importo della pensione d'invalidità norvegese sarà dedotto dall'ammontare della rendita di vecchiaia svizzera.

Articolo 14

I cittadini norvegesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se immediatamente prima dal momento in cui chiedono la rendita hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno dieci anni interi qualora trattasi di una rendita di vecchiaia, e durante almeno cinque anni interi qualora trattasi di una rendita di superstiti, di una rendita d'invalidità o di una rendita di vecchiaia che viene a sostituire queste due prestazioni.

B. Applicazione della legislazione norvegese**Articolo 15**

¹ Per la nascita del diritto alle prestazioni dell'assicurazione nazionale norvegese si terrà conto, se necessario, dei periodi di assicurazione svizzeri, a condizione che essi non si sovrappongano a periodi d'assicurazione norvegesi, e in quanto la durata di questi ultimi non sia inferiore a un anno.

² Tuttavia, per la nascita del diritto alle pensioni complementari si terrà conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri che non si sovrappongono ai periodi di assicurazione norvegese, e in quanto siano stati attribuiti punti di pensione per la durata di almeno un anno.

Articolo 16

¹ I cittadini svizzeri residenti in Norvegia hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione nazionale norvegese alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

² L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia per il calcolo dei sussidi d'integrazione in favore sia dei cittadini norvegesi, sia di quelli svizzeri.

Articolo 17

¹ In caso d'invalidità, i cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni, e alle prestazioni suppletive dell'assicurazione nazionale norvegese, con riserva dei capoversi da 3 a 6, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

² I cittadini svizzeri hanno diritto, come i cittadini norvegesi, alla pensione di base e agli assegni per grandi invalidi, come pure alla indennità compensativa soltanto fino a quando risiedono in Norvegia.

³ Qualora un cittadino svizzero che risiede fuori dalla Norvegia, e riceve una pensione d'invalidità di un importo ridotto per il fatto che la sua invalidità è parziale, questa pensione continua a essergli pagata senza modificazione anche se l'invalidità di cui soffre dovesse aggravarsi.

⁴ Per stabilire i periodi di assicurazione determinanti per il calcolo della pensione di base di un cittadino norvegese o svizzero, i periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione svizzera sono assimilati ai periodi di assicurazione norvegese, in quanto gli stessi non si sovrappongono a questi ultimi.

⁵ Per stabilire gli anni fruttiferi di punti che devono servire di base per il calcolo della pensione suppletiva dovuta a un cittadino norvegese o svizzero, si terrà conto dei periodi di contribuzione compiuti secondo la legislazione svizzera, e in rapporto all'esercizio di un'attività lucrativa, come se si trattasse di anni fruttiferi di punti secondo la legislazione norvegese, in quanto gli stessi non si sovrappongono a questi ultimi. Per stabilire la media determinante dei punti si terrà soltanto conto del reddito determinante secondo la legislazione norvegese, e dei punti di pensione corrispondenti.

⁶ Quando una pensione di vecchiaia sostituisce una pensione d'invalidità calcolata secondo i capoversi 4 e 5 e giusta la legislazione norvegese, si terrà conto soltanto dei periodi d'assicurazione norvegese, rispettivamente degli anni fruttiferi di punti correlativi.

Articolo 18

¹ I superstiti di cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni dell'assicurazione nazionale norvegese, comprese le prestazioni suppletive in favore dei superstiti, con riserva dei capoversi da 2 a 4, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

² Le persone indicate all'articolo 4 che, all'insorgere del rischio, sono affiliate all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, sono ritenute assicurate secondo la legislazione norvegese.

³ I superstiti di cittadini svizzeri hanno diritto, come i superstiti di cittadini norvegesi, all'indennità speciale di soccorso, al supplemento per la formazione professionale, come pure all'indennità di compensazione, soltanto fino a quando risiedono in Norvegia.

⁴ Per i superstiti di cittadini norvegesi e di cittadini svizzeri che sono stati assicurati in uno degli Stati contraenti, la pensione di base dell'assicurazione nazionale norvegese corrisponde alla frazione della pensione di base completa che risulta dal rapporto esistente fra il periodo durante il quale il defunto è stato assicurato in Norvegia, e il totale degli anni trascorsi a partire dal suo 16esimo anno di età, e il momento dell'insorgere del rischio. Per il calcolo della pensione complementare si terrà conto soltanto degli anni fruttiferi di punti norvegesi. Qualora il defunto o il superstite fosse assicurato in Norvegia all'insorgere del rischio, e nell'ipotesi in cui la pensione di superstite calcolata esclusivamente in applicazione della legislazione norvegese risultasse di un importo superiore a quello ottenuto dalla somma formata dalla rendita svizzera e dalla pensione norvegese per superstiti calcolata conformemente alla prima frase, la pensione per superstiti dell'assicurazione nazionale norvegese è aumentata dell'importo della differenza.

Articolo 19

¹ I cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni di vecchiaia dell'assicurazione nazionale norvegese, comprese le prestazioni suppletive, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

² I cittadini svizzeri hanno diritto, come i cittadini norvegesi, alle indennità di compensazione fino a quando risiedono in Norvegia.

Articolo 20

Le pensioni suppletive dovute ai cittadini svizzeri secondo gli articoli da 17 a 19 sono, se del caso, calcolate conformemente alle disposizioni precisate ai paragrafi da 7 a 5, capoverso 3, della legge sull'assicurazione nazionale (regolamentazione sulla sovrassicurazione). Queste pensioni sono pagate integralmente anche quando l'avente diritto dimora in Svizzera.

Capitolo 2: Infortuni sul lavoro e malattie professionali**Articolo 21**

¹ Le persone che sono assicurate in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro, o che contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altro Stato, possono chiedere all'istituto del luogo di residenza di pagare tutte le prestazioni in natura necessarie.

² Le persone assicurate che possono esigere delle prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, giusta la legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi anche se trasferiscono la loro residenza sul territorio dell'altro Stato, durante la cura medica e previa l'autorizzazione dell'istituto competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se nessuna obiezione di carattere medico è formulata, e se la persona interessata si reca presso i suoi familiari.

³ Le prestazioni in natura che le persone indicate ai capoversi 1 a 2 possono esigere sono assegnate conformemente alla legislazione applicabile all'istituto del luogo di residenza.

⁴ L'assegnazione di protesi e di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di assoluta urgenza, all'autorizzazione preliminare dell'istituto debitore della prestazione.

Articolo 22

¹ Le prestazioni in natura alle quali hanno diritto le persone assicurate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti sono versate dall'istituto

competente dell'altro Stato su richiesta dell'istituto debitore, conformemente alla legislazione applicabile a quest'ultimo.

² L'istituto debitore deve precisare nella sua richiesta la somma e il limite di durata delle prestazioni in natura dovute all'assicurato.

Articolo 23

L'istituto debitore rimborsa l'importo delle prestazioni pagate in applicazione degli articoli 21 e 22 all'istituto che le ha versate in anticipo, escluse le spese amministrative. Le autorità competenti hanno la facoltà di convenire un'altra procedura.

Articolo 24

Se una malattia deve essere presa a carico conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate solamente secondo la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio un'occupazione che ha potuto provocare una tale malattia è stata da ultimo esercitata.

Titolo IV

Disposizioni diverse

Articolo 25

Le autorità competenti:

- a. concludono tutti gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente convenzione;
- b. si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni concernenti le modificazioni della loro legislazione;
- c. designano degli organismi di collegamento con lo scopo di facilitare i rapporti fra gli istituti dei due Stati contraenti;
- d. possono fissare di comune accordo disposizioni relative alla notificazione di atti giudiziari.

Articolo 26

¹ Per l'applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici.

² Per la valutazione del grado d'invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto, se necessario, delle informazioni e costatazioni mediche fornite dagli istituti dell'altro Stato. Essi conservano tuttavia il di-

ritto di far procedere l'assicurato a un esame da parte di un medico di loro scelta.

Articolo 27

¹ Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e di tasse previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per gli atti o documenti da produrre per l'applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre per l'applicazione della legislazione dell'altro Stato.

² Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari agli atti e documenti da presentare per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 28

¹ Gli istituti, le autorità e i Tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste o gli altri documenti loro inviati per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente o in inglese.

² Per l'applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro, e con le persone interessate, o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale o in inglese, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Articolo 29

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato a un'autorità amministrativa, a un Tribunale o a un'istituzione di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se sono inoltrati entro lo stesso termine a un'autorità, a un Tribunale o a un'istituzione corrispondente dell'altro Stato. In questi casi, l'autorità, il Tribunale o l'istituzione in possesso del documento appone la data di ricezione o lo trasmette, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, all'autorità, al Tribunale o all'istituzione competente del primo Stato.

Articolo 30

¹ Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

² Quando un'istituzione deve effettuare dei pagamenti a un'istituzione dell'altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di detto Stato.

³ Nel caso in cui delle disposizioni dovessero essere decretate da uno degli Stati contraenti, in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, sarebbero senza indugio prese misure dagli Stati contraenti per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Articolo 31

¹ Se un'istituzione di uno Stato contraente ha assegnato delle prestazioni in contanti non dovute, l'importo indebito può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente, giusta la legislazione dell'altro Stato contraente.

² Quando l'istituzione di uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell'esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell'altro Stato, l'importo pagato può essere trattenuto a favore di questa istituzione sul pagamento di arretrati.

³ Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale delle prestazioni le sono state assegnate, o sono state assegnate a dei membri della sua famiglia da un'istituzione di assistenza dell'altro Stato, questa prestazione in contanti deve essere, su richiesta dell'istituzione di assistenza che ha diritto alla restituzione, trattenuta a suo favore come se si trattasse di un'istituzione di assistenza avente sede sul territorio del primo Stato.

Articolo 32

¹ Le difficoltà risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono regolate d'intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

² Se non fosse possibile giungere, in tal modo, a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un organismo arbitrale che deve risolverla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Gli Stati contraenti decretano d'intesa la composizione, e le regole di procedura di questo organismo.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33

¹ La presente Convenzione è applicabile parimenti agli eventi assicurativi insorti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia,

- a. per quanto riguarda il rischio d'invalidità il diritto è dato soltanto se alla data dell'entrata in vigore della Convenzione il richiedente risiede ancora sul territorio dello Stato dove l'invalidità è insorta;

b. le rendite dell'assicurazione svizzera contro gli infortuni non professionali possono essere accordate soltanto agli assicurati stessi o alle loro vedove e ai loro orfani.

² La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

³ I periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti prima della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni dovute conformemente a questa Convenzione.

⁴ Decisioni anteriori non fanno ostacolo all'applicazione di eventuali revisioni.

⁵ La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un'indennità globale o di un rimborso di contributi.

Articolo 34

Nei casi in cui le disposizioni della legislazione applicabile costituiscono un ostacolo per la liquidazione dei diritti, causa la nazionalità o la dimora dell'interessato, e allorché la presente Convenzione sopprime un tale ostacolo, i termini per far valere i diritti, come pure i termini di prescrizione previsti dalla legislazione degli Stati contraenti, cominciano a decorrere al più presto a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 35

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 36

¹ La presente Convenzione è ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Oslo.

² Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Articolo 37

¹ La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a far tempo dalla sua entrata in vigore: Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti contraenti da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di validità in corso.

² In caso di disdetta della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in virtù delle sue disposizioni sono mantenute. I diritti acquisiti secondo la Convenzione stessa saranno regolati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e sigillato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in due versioni originali, una in lingua tedesca e una in lingua norvegese, le due versioni facenti parimente fede, il 21 febbraio 1979.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Hans Wolf

Per il Governo
del Regno di Norvegia:
Erik Colbau

Protocollo finale relativo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia

All'atto della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia (detto qui di seguito «la Convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

1. La Convenzione non si applica alla futura legislazione federale svizzera sulla previdenza professionale.
2. La Convenzione si applica ugualmente alla legislazione svizzera obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni non professionali.
3. Si stabilisce che i cittadini di uno degli Stati contraenti siano assimilati ai cittadini dell'altro Stato per quanto riguarda il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie valido in tale Stato.
4. La Convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione internazionale sullo Statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, al Protocollo relativo allo Statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, giusta la Convenzione relativa allo Statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, qualora essi risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. La Convenzione si applica, alle stesse condizioni, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, purché i loro diritti derivino dai rifugiati o apolidi più sopra indicati.
5. Ognuno degli Stati contraenti si dichiara d'accordo di non porre ostacoli per l'applicazione dell'assicurazione facoltativa o la continuazione dell'assicurazione dell'altro Stato sul suo territorio.
6. Le disposizioni dell'articolo 8 della Convenzione sono pure applicabili da parte norvegese per quanto si riferisce all'assicurazione contro le malattie.
7. Per quanto riguarda i lavoratori distaccati dalla Norvegia giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettera a) della Convenzione, si presume che i contributi siano pagati secondo le disposizioni legali in vigore.
8. Nel caso dell'articolo 8 capoverso 1, lettera c) della Convenzione, le aziende di trasporto aereo di uno Stato contraente designano all'organismo competente dell'altro Stato le persone che sono state inviate a titolo temporaneo.
9. I cittadini norvegesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

un periodo di due mesi al massimo, non interrompono la loro residenza in Svizzera giusta l'articolo 12 capoverso 2 della Convenzione.

10. a. A complemento dell'articolo 12 capoverso 2 della Convenzione, i figli nati invalidi in Norvegia, e la cui madre ha preso dimora su tale territorio durante due mesi al massimo immediatamente prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità svizzera prende pure a suo carico, nel caso d'infermità congenita di un figlio, le spese sostenute in Norvegia durante i primi tre mesi dopo la nascita, e ciò nella misura in cui l'assicurazione sarebbe stata tenuta all'assegnazione di tali prestazioni in Svizzera.
- b. Un soggiorno in Norvegia di un figlio, non eccedente i tre mesi, non interrompe la durata di residenza prevista all'articolo 12 capoverso 2, seconda frase, della Convenzione.
11. I cittadini norvegesi che devono abbandonare la loro occupazione o attività in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia, sono ritenuti, fino a quando essi beneficiano di provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera o che soggiornano in Svizzera, come affiliati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per quanto riguarda l'apertura del diritto a una rendita ordinaria, e sono sottoposti all'obbligo di pagare i contributi, quali persone senza attività lucrativa.
12. I cittadini norvegesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di tre mesi al massimo per ogni anno civile non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Per il calcolo della durata di residenza non si tiene conto dei periodi di esenzione dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
13. I contributi pagati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti che sono stati rimborsati ai cittadini norvegesi, non possono più essere trasferiti una seconda volta all'assicurazione svizzera. Da tali contributi non può più derivare alcun diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera. D'altra parte, il rimborso dei contributi non costituisce un ostacolo per l'erogazione di una rendita straordinaria in applicazione dell'articolo 14 della Convenzione; tuttavia in tale caso, l'importo dei contributi rimborsati sarà dedotto dalla rendita da pagare.
14. Per quanto riguarda il Regno di Norvegia le «prestazioni suppletive» ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della Convenzione sono:
 - a. il supplemento speciale conformemente alla legge del 19 giugno 1969 sui supplementi speciali ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione nazionale;
 - b. l'indennità di compensazione conformemente alla legge del 19 dicembre 1969 riguardante un'indennità di compensazione ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione nazionale;

- c. l'assegno per il coniuge;
 - d. l'assegno per i figli.
15. I cittadini norvegesi e svizzeri che godono di una pensione parziale dell'assicurazione norvegese, e di una rendita parziale dell'assicurazione svizzera, e che hanno diritto sia agli assegni per i figli dell'assicurazione norvegese, sia a rendite per figli dell'assicurazione svizzera, ricevono la prestazione suppletiva norvegese soltanto nella misura equivalente al rapporto fra la pensione parziale norvegese e la pensione completa corrispondente.
 16. Al fine dell'applicazione della Convenzione, si devono pure comprendere quali pensioni per i superstiti dell'assicurazione nazionale norvegese, le pensioni norvegesi per gli orfani.
 17.
 - a. I periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione nazionale norvegese prima dell'entrata in vigore della Convenzione possono essere considerati a favore dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità soltanto a partire dal 1° gennaio 1948.
 - b. I periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità prima dell'entrata in vigore della Convenzione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle pensioni suppletive norvegesi soltanto dal 1° gennaio 1967.
 18. Qualora i lavoratori norvegesi occupati in Svizzera non siano già a beneficio di un'assicurazione per la cura medica e farmaceutica secondo la legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il loro datore di lavoro deve vegliare affinché essi concludano una tale assicurazione; in caso contrario egli deve concludere l'assicurazione per loro conto. Il datore di lavoro può dedurre dal salario i contributi dovuti a tale assicurazione; restano riservate delle intese diverse fra datore di lavoro e salariato per quanto riguarda la ripartizione dell'onere dei contributi.
 19. L'ammissione all'assicurazione svizzera contro le malattie è agevolata nel modo seguente:
 - a. quando una persona trasferisce la sua residenza dalla Norvegia in Svizzera e abbandona l'assicurazione nazionale norvegese, essa deve essere ammessa indipendentemente dalla sua età in una delle casse malati svizzere riconosciute, designate dall'autorità competente svizzera, e può assicurarsi alle cure mediche e farmaceutiche a condizione:
 - che soddisfi le altre prescrizioni statutarie di ammissione,
 - che domandi la sua ammissione entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione all'assicurazione norvegese, e
 - che non cambi residenza all'unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo.
 - b. La moglie e i figli in età inferiore a vent'anni della persona interessata fruiscono del medesimo diritto all'ammissione in una cassa

malati riconosciuta, per le cure mediche e farmaceutiche, qualora soddisfino alle condizioni suindicate.

- c. Per il conferimento del diritto alle prestazioni secondo gli statuti della cassa malati, è tenuto conto dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione nazionale norvegese a condizione però, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di maternità, che l'assicurata sia stata affiliata da almeno tre mesi alla cassa malati svizzera.

20. L'ottenimento delle prestazioni in caso di malattia conformemente ai capitoli 2 e 3 della legge sull'assicurazione nazionale norvegese è agevolata nel modo seguente:

Se una persona affiliata a una cassa malati svizzera riconosciuta prima della sua partenza dalla Svizzera non trasferisce la sua residenza dalla Svizzera in Norvegia all'unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo, ma se il suo stato richiede delle cure mediche e farmaceutiche a causa di una malattia contratta prima della sua partenza, queste prestazioni le sono accordate dall'assicurazione nazionale norvegese.

21. La Convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni della legislazione nazionale, che si dovesse rivelare più favorevole.

Fatto a Berna, in due versioni originali, una in lingua tedesca, e una in lingua norvegese, le due versioni facenti parimente fede, il 21 febbraio 1979.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Hans Wolf

Per il Governo
del Regno di Norvegia:
Erik Colban